



Via Gnocchi Viani, 16  
46035 Ostiglia (MN)

# COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 26

Seduta 21-03-2024

Cognome e Nome	Carica	Presente	
		Assente	
Valerio Primavori	Sindaco	Presente	
Omero Vinciguerra	Vice Sindaco	Presente	
Tonino Rivaroli	Assessore	Presente	
Martina Bacchiega	Assessore	Assente	
Ilaria Reggiani	Assessore	Presente	
<b>Totale</b>		<b>Pr. 4</b>	<b>As. 1</b>

La seduta si svolge in modalità telematica secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Comunale per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e degli altri organi collegiali in modalità telematica.

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Dott. Giuseppe Cazzavillan, in sostituzione del Segretario Comunale in reggenza Dott.ssa Roberta Borghi, impegnata presso altro ente, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Valerio Primavori in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

### OGGETTO

**LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA E DISPOSIZIONI DI INCREMENTO DELLA PARTE VARIABILE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2024**

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il CCNL 16/11/2022 per il Personale del Comparto Funzioni Locali, valido per il triennio 2019-2021, il quale ha introdotto significative novità sia in termini di trattamento economico tabellare ed accessorio del personale dipendente, sia di ordinamento professionale del personale medesimo;

Atteso che il medesimo CCNL disciplina tempi e procedure per l'attivazione della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente;

Richiamato l'art. 79 del suddetto CCNL che disciplina la costituzione del fondo delle risorse decentrate, prevedendo i criteri di determinazione delle risorse economiche che devono essere destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività ed il cui utilizzo è demandato alla contrattazione decentrata a livello di ente;

Dato atto che:

- la costituzione e determinazione del fondo delle risorse decentrate costituisce atto unilaterale di natura dirigenziale, non soggetto a contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo, mentre i criteri di ripartizione delle risorse costituiscono oggetto di contrattazione in sede decentrata;
- l'art. 7 del CCNL definisce i soggetti titolari della contrattazione integrativa e le materie che formano oggetto della contrattazione medesima;
- rientra nelle competenze della Giunta Comunale determinare gli indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la disciplina negoziale delle materie ed istituti demandati alla contrattazione in sede decentrata;

Richiamate inoltre le disposizioni dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del D. L. n. 80/2021, convertito in L. 113/2021 e dall'art. 1, comma 604, della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022);

Atteso che, con propria deliberazione n. 167 del 06.12.2022, è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale, abilitata alle trattative, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL 16/11/2022 e che pertanto sussistono i presupposti per dare avvio formale alla sessione negoziale;

Premesso che:

- le risorse stanziare per lo stesso Fondo risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge, tenuto conto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, e ss.mm.ii.;
- le suddette risorse, la cui disciplina è recata dalle disposizioni di cui all'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022 e per le parti da quest'ultimo richiamate dall'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, risultano suddivise in:

a) risorse stabili, che presentano la caratteristica di certezza, stabilità e continuità;

b) risorse variabili, che presentano le caratteristiche di eventualità e variabilità;

Preso atto che:

- l'art. 40, comma 3-bis, del D.lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii., dispone che *"le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione"*;
- l'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019, e ss.mm.ii., stabilisce che *"il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;

Atteso che il Comune di Ostiglia:

- ha rispettato nell'ultimo quinquennio il pareggio di bilancio;
- non si trova in condizioni di dissesto e non è strutturalmente deficitario;
- rispetta il limite della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006, e ss.mm.ii., e i valori soglia stabiliti dal surrichiamato Decreto 17 marzo 2020;

Rilevato che in relazione a quanto stabilito dall'art. 79, comma 3, dello stesso CCNL 16 novembre 2022, gli Enti del comparto, in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della Legge n. 234/2021, avuto riguardo alla propria capacità di bilancio, possono incrementare in misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018:

- le risorse decentrate variabili di cui all'art. 79, comma 2, lett. c), del CCNL 16 novembre 2022;

- le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ);

Osservato che l'eventuale stanziamento incrementale di cui sopra non è sottoposto al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii., e che lo stesso stanziamento è destinato ad essere ripartito in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021, tra il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 e lo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del ripetuto CCNL 16 novembre 2022, destinato quest'ultimo al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di EQ;

Considerato che:

- il monte salari 2018 del Comune di Ostiglia risulta pari a € 1.116.899,00;
- lo 0,22% di detto monte salari corrisponde a una somma di € 2.457,18 che il Comune di Ostiglia avuto riguardo alla propria capacità di bilancio, ha la possibilità di stanziare a incremento delle risorse destinate al salario accessorio del personale dipendente;
- l'Amministrazione ritiene di avvalersi della facoltà in specie, così da disporre di risorse incrementali che, avuto riguardo all'organizzazione consentano all'Ente di far fronte anche a possibili progetti di pronto intervento, in caso di emergenza a carattere ambientale che investa il territorio comunale, e alla retribuzione di risultato dei titolari dell'incarico di EQ;
- con il presente provvedimento, pertanto, è assegnata al fondo risorse decentrate la somma di € 2.457,18 tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 79, comma 3, del CCNL 2019-2021, poiché lo stanziamento addizionale di risorse riconducibile allo 0,22% del monte salari 2018 deve essere ripartito tra Fondo risorse decentrate e stanziamento destinato a finanziare la retribuzione di risultato dei titolari degli incarichi di EQ.

Ritenuto altresì di stanziare quali risorse variabili:

- integrazione delle risorse variabili ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. d), del CCNL 2019-2021, dei risparmi di spesa dell'anno precedente, pari a € 5.008,99 e accertati a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1^ aprile 1999 (risorse variabili non soggette al limite);
- € 15.000,00 (stimati, da verificare a consuntivo), incentivi per funzioni tecniche (€ 10.000,00 art. 113, comma 2 D.lgs. 50/2016 e € 5.000,00 art. 45 D.lgs. 36/2023) ai sensi dell'art. 79 comma 2, lett. a) (risorse variabili non soggette al limite);

- € 7.600,00 (stimati, da verificare a consuntivo), incentivi IMU/TARI, art. 1, comma 1091, legge 145/2018, ai sensi dell'art. 79 comma 2, lett. a) (risorse variabili non soggette al limite);
- € 345,18 importi *una tantum* corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. a) (risorse variabili soggette al limite);

Vista la necessità di definire gli indirizzi per la contrattazione del Fondo risorse decentrate 2024, avuto riguardo allo stanziamento delle risorse decentrate di parte variabile destinate a incrementare nel rispetto delle precitate disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, e ss.mm.ii;

Ritenuto pertanto di dover impartire alla delegazione trattante di parte datoriale gli opportuni indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa, annualità economica 2024, al fine di un corretto ed equilibrato utilizzo delle risorse demandate alla contrattazione integrativa, perseguendo in particolare le seguenti finalità:

- l'effettiva incentivazione, riconoscimento e premiazione del merito;
- l'adeguato indennizzo delle condizioni di lavoro di particolare disagio o rischio;
- il riconoscimento e la valorizzazione delle particolari posizioni di lavoro conferitarie di incarichi di particolare responsabilità, anche di tipo organizzativo, non inquadrati come elevate qualificazioni;

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- la deliberazione C.C. n. 43 del 19/10/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- la deliberazione C.C. n. 63 del 28/12/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- la deliberazione di C.C. n. 64 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario relativo al triennio 2024/2026;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 27.02.2024, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026;

Constatato che gli oneri rivenienti dalla concreta attuazione degli indirizzi di cui sopra trovano copertura negli stanziamenti di spesa del Bilancio di previsione 2024-2026, iscritti in corrispondenza dell'annualità 2024, destinati al pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale dipendente, nonché dei relativi oneri riflessi;

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Settore 1 Affari Generali-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del

D.lgs. 18/08/2000, n. 267, della proposta di deliberazione in oggetto, allegato al presente atto;

Ravvisata l'esigenza di procedere in merito, in ragione di quanto suindicato;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

1) di approvare l'assegnazione delle risorse decentrate di parte variabile per l'anno 2024, come di seguito indicate in dettaglio, e dare conseguentemente indirizzo al Responsabile del Settore 1 Affari Generali-Finanziario per la costituzione del Fondo risorse decentrate 2024 in merito allo stanziamento delle risorse decentrate di parte variabile destinate a incrementare lo stesso Fondo risorse decentrate:

- a) stanziamento della somma di €. 2.457,18, corrispondente alla quota parte dello 0,22% del monte salari 2018, limitatamente alla parte da destinare al Fondo risorse decentrate a tenore di quanto stabilito dall'art. 79, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022;
- b) integrazione delle risorse variabili ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. d), del CCNL 2019-2021, dei risparmi di spesa dell'anno precedente, pari a € 5.008,99 e accertati a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- c) € 15.000,00 (stimati, da verificare a consuntivo), incentivi per funzioni tecniche (€ 10.000,00 art. 113, comma 2 D.lgs. 50/2016 e € 5.000,00 art. 45 D.lgs. 36/2023) ai sensi dell'art. 79 comma 2, lett. a) (risorse variabili non soggette al limite);
- d) € 7.600,00, (stimati, da verificare a consuntivo), incentivi IMU/TARI, art. 1, comma 1091, legge 145/2018, ai sensi dell'art. 79 comma 2, lett. a) (risorse variabili non soggette al limite);
- e) € 345,18 importi *una tantum* corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. a) (risorse variabili soggette al limite);

2) di impartire alla delegazione trattante di parte datoriale i seguenti indirizzi per la contrattazione integrativa per l'annualità economica 2024 del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali:

- a) destinare una quota adeguata, per la effettiva capacità di incentivare e premiare il merito, di risorse atte a finanziare la performance organizzativa ed individuale, da erogare al personale sulla base del sistema di valutazione vigente nell'Ente;

- b) valutare la possibilità di riservare alle progressioni economiche all'interno delle aree, ai sensi dell'art. 14 CCNL 16/11/2022 e ai sensi dell'art. 5 del C.C.D.I. Giuridico 2023/2025, sottoscritto in data 19.12.2023, un ammontare di risorse congruo, da erogare esclusivamente su base selettiva e meritocratica, con decorrenza 1° gennaio 2024;
  - c) destinare una quota adeguata all'istituto dell'indennità per condizioni di lavoro, di cui all'art. 70 bis del CCNL 2018, 84 bis del CCNL 2022 e 19 del C.C.D.I. Giuridico 2023/2025;
  - d) destinare una quota adeguata all'istituto dell'indennità di servizio esterno, di cui all'art. 100 CCNL 2022 e 25 del C.C.D.I. Giuridico 2023/2025;
  - e) prevedere una quota adeguata di risorse destinate a remunerare le specifiche responsabilità di cui all'art. 84 CCNL 2022 e 20 del C.C.D.I. Giuridico 2023/2025;
  - f) prevedere una quota adeguata di risorse destinate a remunerare l'indennità di funzione di cui all'art. 97 del CCNL 2022 e 25 del C.C.D.I. Giuridico 2023/2025;
- 3) di riservarsi, ferme restando le compatibilità finanziarie e di bilancio, di valutare di attivare, entro il 31.12.2025, previa definizione dei criteri e delle modalità attuative, procedure selettive per la progressioni tra le aree a norma dell'art. 13, comma 6 del CCNL, destinando allo scopo una quota comunque non superiore allo 0,55% del monte salari per l'anno 2018, a norma del medesimo art. 13, comma 8, e fatta salva in tal caso la riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno e nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, come previsto dall'art. 15 del medesimo CCNL.

\*o\*o\*o\*o\*

Con successiva, separata, unanime, favorevole votazione, la presente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267), è dichiarata immediatamente eseguibile.

\*o\*o\*o\*o\*

Letto, confermato e sottoscritto

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Giuseppe Cazzavillan)

Il Sindaco  
(Dott. Valerio Primavori)

*Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*